

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 30/04/1981

Domanda - competenza - territoriale - residenza della moglie - disciplina ex art 45 cod civ - applicabilità - formulazione di detto articolo a seguito della sentenza n 171 del 1976 della corte costituzionale - rilevanza anche in ipotesi di azioni promosse anteriormente a detta sentenza.*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale nella causa di separazione personale si deve tener conto della formulazione assunta dall'art 45 cod civ del 1942 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 171 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui in caso di separazione di fatto dei coniugi prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi il domicilio legale del marito, anche in ipotesi di azioni promosse prima della indicata pronunzia di incostituzionalità, in quanto la norma dichiarata illegittima non disciplinava direttamente un atto processuale ma qualificava giuridicamente un fatto sostanziale con indiretti riflessi processuali, come criterio di collegamento per la Determinazione della Competenza territoriale.*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 30/04/1981